

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO

Indice generale	Pag.
ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	1
ARTICOLO 2 - DOMANDA DI MEDIAZIONE.....	2
ARTICOLO 3 - ADESIONE ALLA MEDIAZIONE.....	2
ARTICOLO 4 - LA SEGRETERIA.....	4
ARTICOLO 5 - SEDE DEL PROCEDIMENTO.....	5
ARTICOLO 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI	5
ARTICOLO 7 - LA MEDIAZIONE TELEMATICA.....	7
ARTICOLO 8 - IL MEDIATORE: DESIGNAZIONE E FUNZIONI.....	8
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL MEDIATORE - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E GARANZIA DI IMPARZIALITA' DEL MEDIATORE.....	10
ARTICOLO 10- RISERVATEZZA.....	12
ARTICOLO 11- PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.....	13
ARTICOLO 12- PROPOSTA DEL MEDIATORE.....	14
ARTICOLO 13- CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE...15	
ARTICOLO 14- VALORE DELLA LITE E DELL'ACCORDO DI CONCILIAZIONE	16
ARTICOLO 15 - INDENNITA'.....	16
ARTICOLO 16 - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.....	17
ARTICOLO 17 - REGISTRO AMMISSIONE PSS.....	18
ARTICOLO 18 - ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO...18	

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/2010, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su disposizione del giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti.

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

3. Le parti, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 28/2010, nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice, art. 5, comma 1 e 5-quater, d.lgs. n. 28/2010, devono partecipare al primo incontro ed agli incontri successivi fino al termine della procedura di mediazione, con l'assistenza di un Avvocato iscritto all'Albo.

Nella mediazione così detta facoltativa/volontaria le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.

Art. 2 - Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione si attiva attraverso il deposito di un'istanza presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (di seguito solo 'Organismo') con modalità telematica (reperibile sul sito <http://ordineavvocatiarezzo.it>), ma anche in forma libera; in entrambe le modalità è necessario indicare:

a) i dati identificativi delle parti con indicazione di ogni elemento utile per la fatturazione nonché i recapiti (preferibilmente digitali) ove effettuare le comunicazioni di cui all'art. 4 punto 5 del presente regolamento;

b) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

c) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;

d) i dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte, ove previsto o presente, con allegata copia dell'atto che conferisce il potere di assistenza e di eventuale rappresentanza;

e) gli indirizzi di posta elettronica ordinaria ai quali inviare il link del collegamento per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;

f) i dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte e la rappresenterà munito dei poteri sostanziali e formali necessari;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

2. Alla domanda vanno allegate:

- a) la ricevuta di pagamento delle indennità del primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023;
- b) nel caso di mediazione delegata dal giudice, la copia della relativa ordinanza;
- c) copia dell'eventuale clausola di mediazione;
- d) per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D.lgs. n. 28/2010, la copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente;
- e) copia del documento di identità dell'istante se persona fisica o se persona giuridica del legale rappresentante o di persona munita dei poteri che parteciperà al procedimento di mediazione.

3. Le parti possono depositare istanze di mediazione congiunte.

4. Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo.

Art. 3 - Adesione alla mediazione

1. La parte invitata aderisce al procedimento di mediazione preferibilmente entro tre giorni prima della data fissata per il primo incontro e comunque non oltre tale data. In caso di mediazione telematica, l'adesione deve intervenire al più tardi entro un'ora prima dell'orario fissato per l'incontro.

2. L'adesione alla mediazione avviene con modalità telematica (reperibile sul sito <http://ordineavvocatiarezzo.it>), ma anche in forma libera, indicando:

- a) i dati identificativi della parte, con indicazione di ogni elemento utile per la fatturazione nonché i recapiti (preferibilmente digitali) ove effettuare le comunicazioni di cui all'art. 4 punto 5 del presente regolamento;
- b) l'eventuale descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse ed eventuali domande di parte aderente;
- c) l'eventuale indicazione di modifica del valore della controversia;
- d) i dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte ove previsto o presente con allegata copia dell'atto che conferisce il potere di assistenza e di eventuale rappresentanza;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

- e) l'eventuale individuazione del terzo cui si chiede vada estesa la mediazione, con l'indicazione dei suoi dati anagrafici e di ogni elemento necessario per consentire l'invio dell'invito in mediazione di cui all'art. 4 punto 5;
- f) gli indirizzi di posta elettronica ordinaria ai quali inviare il link del collegamento, per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;
- g) i dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte e la rappresenterà munito dei poteri sostanziali e formali necessari;

3. Alla dichiarazione di adesione vanno allegate:

- a) la ricevuta di pagamento delle indennità del primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023;
 - b) per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D.lgs. n. 28/2010, copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello Stato ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.
 - c) copia del documento di identità della parte chiamata se persona fisica o se persona giuridica del legale rappresentante o di persona munita dei poteri che parteciperà al procedimento di mediazione.
- 4. L'adesione al procedimento costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo.**

Art. 4 - La Segreteria

- 1.** La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione.
- 2.** La Segreteria tiene un registro informatico e/ cartaceo dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione o al verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.
- 3.** Su richiesta e con eventuali costi a carico della parte richiedente, la Segreteria rilascia copia dei verbali, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 28/2010, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

4. La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione alle disposizioni di cui all'art 2 punti 2 e 3 del presente regolamento, con particolare riguardo alla verifica dell'avvenuto pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico, nel quale poi andrà annotata anche l'eventuale adesione intervenuta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.3 numeri 3 e 4.

5. La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato e la data e il luogo dell'incontro di mediazione, con l'invito a comunicare almeno tre giorni prima della data dell'incontro la propria adesione a partecipare al procedimento, personalmente o a mezzo di delegato munito dei necessari poteri sostanziali.

c) a tutte le parti, in caso di mediazione da svolgersi con modalità telematica o con collegamento da remoto, il link necessario per accedere alla stanza virtuale.

6. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può comunicare autonomamente all'altra parte l'istanza di mediazione già depositata, fermo restando l'obbligo dell'Organismo di procedere alla comunicazione secondo il punto 5 che precede.

7. Nel rispetto dell'art.47 comma 6 del D.M. n. 150/23 e a semplice richiesta delle parti che ne sostengono eventuali costi, la Segreteria garantisce l'accesso agli atti del procedimento e ai documenti depositati dalle parti anche nelle sessioni comuni. Il diritto di accesso agli atti riferito ai documenti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate è riservato alla sola parte depositante.

Art. 5 - Sede del procedimento e data del primo incontro

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo.

2. Il luogo di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo. Della deroga deve essere data comunicazione alla Segreteria.

3. Il Responsabile fissa il luogo e la data del primo incontro che si terrà non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

Art. 6 - Modalità di svolgimento degli incontri

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

- 1.** Le parti partecipano personalmente alla mediazione con l'assistenza di un avvocato, salvo quanto previsto dalla legge.
- 2.** La trattazione durante le riunioni comuni e gli incontri separati avviene solo in forma orale. La forma scritta è richiesta solo per la proposizione della domanda, per l'adesione delle parti, per la redazione della proposta da parte del mediatore e per la redazione del primo incontro e del verbale finale; il verbale di eventuali incontri intermedi riporterà la data di rinvio dell'incontro, non sarà necessaria la sottoscrizione delle parti.
- 3.** In nessun caso il verbale può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento e, se negativo, indicare le ragioni del mancato accordo.
- 4.** La parte impossibilitata in forza di giustificato motivo a presenziare personalmente, può delegare un terzo, munito dei necessari poteri formali e sostanziali, a partecipare al procedimento in sua vece e a concludere l'eventuale accordo.
- 5.** Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del mediatore.
- 6.** Ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo, nel qual caso l'Organismo mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti.
- 7.** Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:
 - a)** tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto;
 - b)** con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi;
 - c)** la sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento. Tutti i partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D.lgs. n. 28/2010. È vietata

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

- qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento;
- d) durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate;
- e) tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare;
- f) i partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data;
- g) eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al mediatore che alla fine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla Segreteria;
- h) gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme al link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link;
- i) al momento stabilito, come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali";
- l) all'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8, comma 7 del D. Lgs. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso, nonché all'assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti;
- m) qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

Art. 7 - La mediazione telematica

- 1.** Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 2.** A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.
- 3.** Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
- 4.** La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 7 bis - Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto

- 1.** Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
- 2.** I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
- 3.** Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma
- 4.** Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

Art. 8 - Il Mediatore: designazione e funzioni

- 1.** Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
- 2.** In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
- 3.** Il mediatore deve essere iscritto all'albo degli Avvocati di Arezzo o nell'apposito registro presso l'Ordine degli Avvocati di Arezzo come praticante abilitato al patrocinio, e può essere inserito dall'Organismo in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie sulla base delle competenze dichiarate dal mediatore stesso.
- 4.** Il mediatore che sia inserito nell'Elenco dei Mediatori istituito presso l'O.d.M., che abbia già svolto il tirocinio iniziale previsto dall'art. 9 dello Statuto e che sia, più in generale, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento dell'Organismo è nominato, in difetto di indicazione concorde del mediatore ai sensi dell'art 22 lettera d Dm 150/2023, attraverso l'utilizzo del "sistema informatico Albosfera Suite Sfera Gestionale per Ordini Professionali" che garantisce il rispetto dei criteri inderogabili, predeterminati, oggettivi e certi nella scelta del mediatore in relazione alle materie indicate al momento dell'iscrizione e della rotazione. In caso di dismissione del gestionale sarà il Responsabile dell'Organismo a designare il mediatore, secondo i suddetti criteri. Al mediatore praticante abilitato al patrocinio non potranno essere assegnate mediazioni relative a controversie di valore superiore a € 50.000,00 Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si procederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo). Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.)”

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

- 5.** In caso di domanda congiunta, ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo.
- 6.** In ogni momento le parti possono richiedere al responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nomina un altro mediatore. Ove il mediatore da sostituire sia anche Responsabile dell'Organismo, provvederà alla nomina in sostituzione, secondo i criteri di cui sopra al punto 4, il Direttivo dell'Organismo di Mediazione.
- 7.** In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, l'Organismo provvederà alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui sopra al punto 4.
- 8.** Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo.
- 9.** Il mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art.12 bis del decreto citato che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.
- 10.** Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre quattro giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
- 11.** Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 9 del presente regolamento.
- 12.** Qualora l'oggetto della mediazione lo consigli e le parti lo abbiano richiesto, il mediatore può nominare uno o più consulenti tecnici iscritti negli albi del Tribunale di Arezzo ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore di cui al DM n.182 del 30.5.2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto.
Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art.9 primo comma del D. Lgs. n.28/2010.
Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

Art. 9 - Obblighi del mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

- 1.** Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:
 - a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
 - b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
 - c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale o con alcuno dei suoi difensori;
 - d) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
 - e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;
- 2.** Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.
- 3.** Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'Organismo di mediazione, del Codice Etico adottato dall'Organismo e attenersi a quanto disposto dall'art. 62 del Codice Deontologico Forense.
- 4.** Il mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo.
- 5.** Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico, senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell'Organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: *“di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico*

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni”

- 6.** In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.
- 7.** Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
- 8.** Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
- 9.** Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.
- 10.** Il mediatore non può rifiutare l'incarico ricevuto senza giustificato motivo, pena la cancellazione dall'elenco.

Art. 10 - Riservatezza

- 1.** Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
- 2.** Il mediatore, le parti e i loro avvocati, la segreteria e chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o partecipi al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso del procedimento
- 3.** Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
- 4.** Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
- 5.** Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

6. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altre autorità.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
8. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6 del d.m. 150/2023.

Art. 11 - Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente. In casi di particolare complessità, con il consenso dell'Organismo, può avvalersi di un mediatore ausiliario (Co-mediatore) senza oneri ulteriori a carico delle parti.
2. Per lo svolgimento del primo incontro il mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a due ore. Qualora ne ravvisi la necessità, il mediatore comunica alle parti la sua disponibilità a prorarre l'incontro di mediazione oltre le due ore nell'ambito della medesima giornata, ai sensi dell'art. 22, co.1, lett. n del d.m. **150/2023**, al fine di permettere, ove possibile, la conciliazione nell'ipotesi in cui ravvisi una particolare complessità delle questioni controverse, il rilevante numero delle parti, o una concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.
3. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del D.lgs. n. 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
4. Il rinvio della data del primo incontro può essere richiesto solo dalle parti che abbiano provveduto a corrispondere le dovute indennità e solo in presenza di giustificati motivi.
5. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
6. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

Art. 12 - Proposta del mediatore

1. Quando le parti non raggiungano un accordo, il mediatore, se ritiene di aver acquisito nel corso del procedimento elementi necessari e sufficienti, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale.

In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

2. In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.

3. Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 28/2010 il mediatore, prima di formulare una proposta, informa le parti che, se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

4. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

5. La Segreteria comunica la proposta formulata dal mediatore alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione.

6. Le parti fanno pervenire al mediatore e alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine assegnato, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 13 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:

a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;

b) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del mediatore;

c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;

d) quando il mediatore, dopo aver sentito le parti, non ritiene utile proseguire il procedimento.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.
3. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
4. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il verbale finale non in formato digitale verrà redatto in un numero di originali pari al numero delle parti oltre ad un altro che verrà conservato presso l'Organismo. Su richiesta delle parti potrà essere rilasciato un ulteriore originale ai fini della registrazione.
6. Ad esclusione della mediazione telematica, il verbale conclusivo, eventualmente contenente l'accordo di mediazione, deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità e quindi o con firma analogica o con firma digitale.
7. In caso di mediazione telematica, il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
8. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Art. 14 -Valore della lite e dell'accordo di conciliazione.

- 1.** La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
- 2.** L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
- 3.** Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul valore della controversia, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dal responsabile che ne dà comunicazione alle parti.
- 4.** Nel corso del procedimento il valore della lite può essere modificato dall'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti.
- 5.** Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Art. 15 - Indennità

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive.

L'indennità, calcolata sul valore della domanda, comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.

2. Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 4 punto 3 del presente regolamento.

3. Sono dovuti a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;

€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

4. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

- € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

- € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

- € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

5. Gli importi di cui sopra ai punti 3 e 4 debbono essere versati al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione al primo incontro.

6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai punti 3 e 4.

7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023 maggiorate del 10%, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4.

8. In caso di conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023 maggiorate del 25%, detratti gli importi già versati di cui ai precedenti punti 3 e 4.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

9. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4.
10. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. n. 28/2010 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione di cui sopra al punto 4 nonché le ulteriori spese di mediazione previste sopra ai punti da 7 a 9 sono ridotte di un quinto.
11. Per il calcolo delle spese delle spese di mediazione secondo la tabella di cui all'allegato A al DM 150/23, si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.
L'oscillazione tra minimo e massimo verrà determinata in considerazione del valore e della complessità della controversia, previa comunicazione del mediatore alle parti.
12. Le parti sono tenute in solido a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione di cui all'Allegato A) al DM 150/23 previste sopra ai punti da 7 a 10 e devono essere corrisposte comunque prima della fine del procedimento.
13. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica.
14. Tutti gli importi sono al netto delle imposte dovute per legge.

Art. 16 - Patrocinio a spese dello Stato

1. È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del D.lgs. n. 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.
2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate tranne che in caso di ammissione al Gratuito Patrocinio.
3. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo apposita richiesta contenente dichiarazione di autocertificazione dei redditi, autenticata dal proprio difensore, corredata della copia della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del COA per la causa di merito.
4. Valgano e si richiamano le disposizioni di cui al T.U. 115/2002 per quanto riguarda il permanere delle condizioni di ammissibilità al patrocinio per i non abbienti.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

Art. 17 - Registro Ammissioni Patrocinio a Spese dello Stato

L'Organismo tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe dovuta per l'attività svolta.

Art. 18- Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento con i suoi allegati modifica quello già approvato con Delibera n 333 del Consiglio dell'Ordine dell'11 marzo 2011 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consiglio Direttivo dell'Organismo.

Art. 19 -Sospensione e Cancellazione dell'Organismo

In caso di sospensione o di cancellazione, l'organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.

Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.

La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del d.m. n.150/2023.

La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità all'articolo 41 del d.m. n. 150/2023.”